



**Tribunale Ordinario di Milano**

**Sezione Lavoro**

Udienza del 29/11/2016 N. \_\_\_\_\_

**Repubblica Italiana**

**In nome del Popolo Italiano**

**Il Giudice**

Dr.ssa \_\_\_\_\_ quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

**Sentenza**

nella causa promossa

da

\_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_)

con il patrocinio dell'avv. \_\_\_\_\_  
elettivamente domiciliato in \_\_\_\_\_  
avv. \_\_\_\_\_

e dell'avv. \_\_\_\_\_  
presso il difensore  
\_\_\_\_\_

**RICORRENTE**

contro

\_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_) con il patrocinio dell'avv. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ dell'avv. \_\_\_\_\_ e dell'avv. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, elettivamente domiciliata in \_\_\_\_\_ presso

lo studio dei difensori

**RESISTENTE**

Con ricorso depositato in data 25.3.2016

Avente ad oggetto: licenziamento dirigente

All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti





**CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI  
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

In data 1 febbraio 2000 il ricorrente è stato assunto alle dipendenze di [redacted], con contratto di lavoro a tempo indeterminato e qualifica di dirigente CCNL Dirigenti Industria.

Nel mese di novembre 2006 [redacted] ha acquisito per incorporazione la società [redacted], mutando denominazione e divenendo [redacted]

[redacted] il ricorrente ha quindi proseguito la propria attività lavorativa alle dipendenze di quest'ultima società.

In data 1 febbraio 2009 [redacted] ha ceduto a [redacted] il ramo di azienda cui era adibito il ricorrente (cfr. doc. 2 e 3 ricorrente).

Nel settembre 2012 la responsabile della direzione del personale della società ha informato il ricorrente del fatto che l'azienda sarebbe stata ceduta a società esterna al gruppo [redacted] mentre era precipuo interesse di [redacted] mantenere alle proprie dipendenze l'ingegnere.

Per queste ragioni, in accordo con la capogruppo, il ricorrente rassegnava le dimissioni da [redacted] in data 30 settembre 2012 e contestualmente veniva (ri)assunto alle dipendenze di [redacted] con qualifica dirigenziale e funzioni di supervisione e coordinamento delle attività tecnico commerciali delle società del gruppo [redacted] funzioni in effetti svolte sino al mese di marzo 2014 (cfr. doc. 4, 5 e 6 ricorrente).

Muovendo da tali premesse in fatto, il ricorrente ha allegato che:





fino al mese di giugno 2014 egli aveva effettivamente svolto compiti di supervisione e coordinamento di attività tecnico commerciali, riferendo direttamente ed esclusivamente all'amministratore delegato; in particolare il ricorrente si era occupato di verificare la fattibilità di progetti, raccogliendo informazioni e documentazione sia di contenuto tecnico sia di natura commerciale, predisponendo relazioni che venivano presentate all'amministratore delegato il quale poi riferiva al consiglio di amministrazione;

inaspettatamente a far data dal 15 giugno 2014 era stato esautorato dalla funzione di supervisione e coordinamento in ambito tecnico commerciale ed era stato collocato nell'ufficio tecnico, con il compito di seguire la manutenzione straordinaria del termovalorizzatore di : e di presentare un progetto di riqualificazione ampliamento delle capacità produttive di altro sito industriale;

l'assegnazione all'ufficio tecnico aveva comportato per l'ingegner una diminuzione delle responsabilità sino ad allora attribuite;

ancora successivamente, dal mese di aprile 2015 l'ingegner era poi stato assegnato all'ufficio gare, competente per la predisposizione della documentazione necessaria per la partecipazione a gare d'appalto pubblico privato, e qui destinato a svolgere compiti meramente esecutivi, riportando peraltro ad altro dirigente e non più, direttamente, all'a.d.;

in data 3 agosto 2015 la convenuta aveva comunicato l'ingegnere la risoluzione del contratto di lavoro subordinato con effetto immediato con riconoscimento dell'indennità sostitutiva del preavviso. Il licenziamento è stato motivato come segue: *"Egregio Ingegnere, come le è già noto, la nostra società da tempo affronta una situazione economico-finanziaria particolarmente difficile. Nel dettaglio, da un triennio la società subisce crescenti perdite di esercizio, passate da oltre € nel 2012 a quasi "*





li euro nel 2013 e ad oltre \_\_\_\_\_ i di euro nell'esercizio 2014. Alla stregua di tale obiettiva situazione, nell'ambito di altre misure riduttive dei costi e di razionalizzazione delle risorse impegnate, abbiamo deciso di sopprimere definitivamente la sua posizione di lavoro in aria ufficio gare e di accentrare senza aggravio le relative funzioni in capo al direttore commerciale, suo diretto superiore. Per le suddette oggettive ragioni, pertanto, con la presente le comunichiamo la risoluzione del rapporto di lavoro" (cfr. doc. 7 ricorrente).

Avverso detto licenziamento il ricorrente ha proposto tempestiva impugnazione, deducendo:

la non effettività delle motivazioni addotte;

l'insussistenza, nell'organigramma societario, della funzione di direttore commerciale che avrebbe assorbito le competenze del ricorrente;

il carattere demansionante dell'assegnazione all'ufficio gare, strumentalmente preordinata a giustificare l'estromissione del ricorrente dal posto di lavoro.

Ha quindi chiesto che il Tribunale -previa ricostruzione dell'anzianità aziendale del ricorrente avuto riguardo anche all'attività lavorativa svolta alle dipendenze di \_\_\_\_\_ - accertasse l'illegittimità del recesso, con condanna della convenuta alla corresponsione dell'indennità supplementare e, in ogni caso, alle differenze determinate dall'incidenza del *fringe benefit* costituito dall'auto aziendale sul TFR e indennità sostitutiva del preavviso.

La società convenuta si è ritualmente e tempestivamente costituita, chiedendo il rigetto del ricorso.

Negata la sussistenza dei presupposti per riconoscere continuità nel rapporto lavorativo del ricorrente alle dipendenze di \_\_\_\_\_ prima e di \_\_\_\_\_ poi, la convenuta ha allegato l'effettività dei motivi di licenziamento adottati nella lettera di licenziamento.





Tentata invano la conciliazione, esperite all'attività istruttoria ritenuta ammissibile rilevante, all'esito dell'udienza di discussione il ricorso deve essere accolto, perché fondato, sia pur nei termini di seguito precisati.

Va rilevato che il licenziamento del dirigente viene motivato con riferimento alla soppressione della sua posizione lavorativa all'interno dell'ufficio gare.

L'istruttoria espletata ha confermato che, quantomeno a far data dall'assegnazione all'ufficio gare, [redacted] abbia subito un significativo demansionamento, venendogli affidati compiti meramente esecutivi e non compatibili con l'inquadramento dirigenziale.

La teste [redacted], ex dirigente della convenuta, ha infatti dichiarato: *"Ho sempre gestito io l'ufficio gare. [redacted] riportava a me. Inizialmente l'ufficio era composto da tre persone, [redacted] poi se ne è andata ed è arrivato [redacted], se non sbaglio nel 2015. A [redacted] avevo affidato la mansione di iscrizione e aggiornamento della società nell'albo fornitori, l'aggiornamento del data base delle gare fatte e l'archiviazione dei dati e la lettura dei [redacted], dei bollettini per l'individuazione delle gare di interesse. In caso di decisione di partecipazione ad una gara, [redacted] aveva iniziato ad occuparsi della preparazione della documentazione amministrativa"*.

La deposizione attesta non solo che- diversamente da quanto avvenuto sino al mese di giugno 2014- il riporto gerarchico di [redacted] non era più l'amministratore delegato [redacted], ma una suo pari grado, ma anche che le mansioni affidate al ricorrente erano di carattere esecutivo, ripetitivo, prive di profili di autonomia decisionale e valutativa (prova ne sia che, dopo il licenziamento del ricorrente, dette mansioni vennero affidate alle impiegate dell'ufficio).





Ora, anche a voler ritenere che la posizione lavorativa occupata da all'ufficio gare sia stata effettivamente soppressa (non risultano nuove assunzioni di altri dipendenti in sua sostituzione: cfr. ancora teste ), il recesso del ricorrente risulta nondimeno illegittimo.

Ed infatti, come detto, risulta che al momento del licenziamento al ricorrente erano affidate mansioni assai limitate dal punto di vista qualitativo e quantitativo, oltre che non conformi alle competenze e alla professionalità acquisite nel corso della precedente esperienza lavorativa. L'illegittimità adibizione a tali mansioni, in violazione dell'art. 2013 c.c., di per sé esclude che la soppressione delle stesse (così come la loro ripartizione tra il restante personale) possa giustificare il licenziamento.

Non può, infatti, ritenersi legittimo un licenziamento che abbia come proprio antecedente causale un inadempimento del datore di lavoro.

Ciò anche nel caso in cui il licenziamento riguardi un dirigente.

Se è vero, infatti, che il licenziamento del dirigente non deve essere necessariamente sorretto da un giustificato motivo, è anche vero che esso deve pur sempre risultare giustificato, ossia fondato su una *"scelta imprenditoriale che comunque non appaia arbitraria e fondata su ragioni pretestuose, ovvero determinata unicamente dall'intento del datore di lavoro di liberarsi della persona del dirigente"* (così Cass. n. 21748 del 22 ottobre 2010; in termini cfr. Cass. n. 3628 dell'8 marzo 2012; Cass. n. 15496 dell'11 giugno 2006; Cass. n. 7838 del 15 aprile 2005; Cass. n. 13839 dell'8 novembre 2001).

Nel caso in esame la decisione della datrice di lavoro di adibire dapprima il dirigente a mansioni dequalificanti e, successivamente, di sopprimere dette mansioni e perciò di licenziarlo appare pretestuosa e contraria a buona fede e correttezza ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c.





In conclusione, alla luce delle circostanze di fatto sopra evidenziate, il licenziamento del ricorrente deve ritenersi privo di valida giustificazione e sostanzialmente arbitrario.

Dall'assenza di giustificatezza del licenziamento discende l'obbligo, per la convenuta, di corrispondere al dirigente l'indennità supplementare di cui all'art. 19 CCNL Dirigenti Industria (cfr. doc. 10 fascicolo ricorrente), pacificamente applicato al rapporto di lavoro in esame.

Sulla base di tale disposizione contrattuale, l'indennità supplementare deve essere determinata tra un minimo di 4 e un massimo di 8 mensilità.

Non può infatti essere accolta la domanda attorea volta ad attribuire la titolarità del rapporto di lavoro del ricorrente in capo alla convenuta sin dal 2000.

E' la stessa prospettazione attorea che collide con detta affermazione: il lavoratore sostiene infatti che l'azienda cui egli era adibito effettivamente venne ceduta a terzi e che al fine di mantenere il rapporto di lavoro in capo a società del gruppo egli rassegnò le dimissioni, per evitare il naturale effetto della prosecuzione del rapporto in capo al cessionario ex art. 2112 c.c.

La riassunzione del lavoratore avviene quindi con adibizione ad azienda necessariamente differente da quella ceduta, per ammissione del medesimo ricorrente.

Non si ravvisano quindi elementi per retrodatare la data di insorgenza del rapporto in capo a .

La retribuzione mensile da assumere a base di calcolo è quella individuata dal ricorrente, ossia € 10. 025,77, come allegato dal ricorrente





e non contestato dalla convenuta e come comprovato anche dai cedolini paga di agosto 2015 (allegato *sub* doc. 9 fascicolo ricorrente).

Sulla base dell'importo della mensilità di cui sopra, avuto riguardo ai parametri di cui all'art. 19 CCNL Dirigenti Industria, l'indennità supplementare viene determinata in euro 50.128,85.

La convenuta deve essere pertanto condannata a corrispondere al ricorrente detto importo, con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del licenziamento (3 agosto 2015) al saldo.

Risultano parimenti fondate le domande volte ad ottenere l'affermazione dell'incidenza della retribuzione costituita dal fringe benefit auto aziendale sulla determinazione di TFR e indennità sostitutiva del preavviso.

Per detta ragione la società è quindi tenuta a versare euro 1004,64, a titolo di differenze su indennità sostitutiva del preavviso, oltre interessi e rivalutazione dal 3.8.2015 al saldo, ed euro 74,42, a titolo di differenze su TFR, oltre interessi e rivalutazione dal 3.8.2015 al saldo.

Nei limiti sopra precisati le domande svolte dal ricorrente meritano accoglimento.

Il regolamento delle spese di lite segue il criterio della soccombenza ed i relativi importi sono liquidati in dispositivo.

La presente sentenza è dichiarata *ex lege* provvisoriamente esecutiva tra le parti.

**P.Q.M.**

Definitivamente pronunciando,

accerta l'illegittimità del licenziamento intimato da \_\_\_\_\_, a \_\_\_\_\_  
in data 3.8.2015 e per l'effetto







condanna a pagare a

le seguenti somme:

euro 50.128,85 a titolo di indennità supplementare, oltre interessi e rivalutazione dal 3.8.2015 al saldo;

euro 1004,64, a titolo di differenze su indennità sostitutiva del preavviso, oltre interessi e rivalutazione dal 3.8.2015 al saldo;

euro 74,42, a titolo di differenze su TFR, oltre interessi e rivalutazione dal 3.8.2015 al saldo;

condanna a pagare a

spese di lite, liquidate in euro 607,00 per esborsi e

euro 6.900 per compenso professionale, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%.

Rigetta il ricorso nel resto.

Sentenza esecutiva.

Motivazione entro 60 giorni dal dispositivo.

Milano, 29.11.2016

Il Giudice



